

REGOLAMENTO (CE) N. 1640/97 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 1997****che fissa la tassa minima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7 e 15,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 stabilisce che, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di determinati prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie; che l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1501/95 stabilisce che, quando sussistano tale presupposti, può essere applicata una tassa all'esportazione;

considerando che i prezzi di frumento tenero sul mercato mondiale hanno raggiunto il livello dei corrispondenti prezzi comunitari e presentano una tendenza al rialzo; che questa situazione creerà dei problemi; che si è pertanto deciso di fissare una tassa all'esportazione di livello tale da evitare turbative del mercato comunitario;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1997.

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o superiore a detta tassa minima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la tassa minima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte presentate dall'8 agosto al 14 agosto 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97, la tassa minima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,10 ECU per tonnellata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per la Commissione*

Emma BONINO

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.